

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3093

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TITTI DE SIMONE**

Norme in materia di reclutamento dei docenti

Presentata il 30 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo che il Parlamento debba al più presto intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione dei precari della scuola, settore che sta subendo le pesantissime conseguenze della politica del Governo. Una politica segnata da tagli, in cui i vari provvedimenti approvati — le riduzioni delle fasce, la modifica del punteggio degli insegnanti delle scuole primarie al fine dell'inserimento nelle graduatorie, l'aumento dell'orario, l'abolizione dell'organico funzionale, la modifica delle norme in materia di esami di maturità, solo per citarne alcuni — vengono tutti giustificati con la necessità di ridurre le spese destinate al sistema scolastico ed educativo.

Proprio sul numero di nuove assunzioni necessarie il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva risposto con una previsione al ribasso di circa 8.500 immissioni in ruolo che, corrette con i prepensionamenti e con la

richieste di *part-time*, dovrebbero arrivare a 12.000 nomine a fronte di circa 80.000 posti vacanti.

Ma è di questi giorni la notizia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procederà quest'anno alle nomine in ruolo previste, sopperendo alle carenze organiche per l'anno scolastico con le supplenze.

Questo non può non rientrare nel progetto di scuola del Ministro Moratti che prevede una riduzione consistente del *curriculum* obbligatorio e che renderà facoltative, e a pagamento, molte materie. Inoltre, le mancate nomine per il prossimo anno scolastico sottolineano ancora una volta lo scarso rispetto per l'Istituzione parlamentare che viene ignorata e scavalcata ancora prima che vi sia una discussione ampia e approfondita, ancora prima che si possa esprimere sul progetto governativo. A conferma di tali affermazioni giungono le intese che il Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca sta sottoscrivendo con alcune regioni al fine di dare attuazione comunque ad una parte della riforma dei cicli — quella relativa alla formazione professionale — che il Parlamento non ha voluto approvare con i tempi stretti che il Ministro Moratti avrebbe preteso e che ha destato proteste e critiche in vasti e vari settori.

Il ricorso al precariato non rappresenta certo un risparmio per lo Stato che comunque dovrà pagare i supplenti: risponde invece ad un disegno preciso che vede nella flessibilizzazione dei rapporti di lavoro l'unico principio guida per scelte economiche. La scuola intesa come luogo di produzione del consenso acritico ma soprattutto rivolta e finalizzata esclusivamente a preparare al mondo del lavoro. La cultura, la crescita del singolo non sono considerati valore in sé. Si fa strada un'idea del sapere a compartimenti stagni, specialistico, di uso immediato e meramente produttivo.

La volontà di dare una risposta parziale e faziosa al problema del precariato è rappresentata, del resto, dalla decisione del Governo di istituire il ruolo per l'insegnamento della religione cattolica: nel corso della discussione nella XI Commissione permanente della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato) e nella seduta dell'8 maggio 2002, il sottosegretario onorevole Aprea ha dichiarato che gli insegnanti di religione sono rimasti « gli unici precari privi di una stabilizzazione nel sistema educativo e scolastico del Paese » ignorando totalmente la situazione dei precari cosiddetti storici, che si sono trovati da un giorno all'altro le regole del reclutamento dei docenti totalmente modificate, soprattutto per quanto riguarda il calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al contrario questo Governo avrà alla fine stabilizzato solo gli insegnanti di religione. Ed è proprio di questi giorni la notizia che il Ministro Moratti individua personale in esubero nel settore scolastico per un numero di circa 100.000 unità.

La scuola però ha bisogno di continuità e competenza, che ne rappresentano prin-

cipi fondamentali, che richiedono il riconoscimento del servizio svolto e la stabilizzazione di coloro che per anni hanno contribuito al funzionamento del sistema scolastico: i posti vacanti coperti da precari sono ancora moltissimi. Le mancate immissioni in ruolo non garantiranno la continuità delle classi e si alimenterà il precariato e l'incertezza.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si interviene sulla determinazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto prevedendo un allargamento del primo nel senso di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili e vacanti, comunque in misura non inferiore all'80 per cento. Inoltre, si ritiene di dovere inserire un limite al numero di posti di ruolo riservati annualmente alla mobilità professionale e territoriale che, pur restando di competenza contrattuale, non potrà comunque superare una percentuale pari al 30 per cento del totale dei posti.

All'articolo 2 si riconosce il valore abilitante, ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento, ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Questi diplomi costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

All'articolo 3 si prevede, al comma 1, che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali sia valutato con punteggio doppio rispetto a quello prestato nelle scuole paritarie, a fronte della diversa modalità di reclutamento che avviene — per le scuole statali — con concorso pubblico. Il comma 2 introduce il principio della equiparazione del servizio prestato nelle scuole degli enti locali a quello prestato nella scuola statale. Al comma 3, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, si prevede l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella scuola statale. Il

servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

All'articolo 4 si inseriscono norme relative al calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le continue modifiche relative ai punteggi infatti hanno determinato una situazione incerta, ingiusta e incandescente che vede i « precari storici » chiedere il rispetto dei diritti acquisiti in anni di insegnamento, in anni di scelte operate sulla base delle regole allora esistenti. Dietro queste figure di precari ci sono famiglie e situazioni che hanno aspettato e sperato nella definizione di questa loro condizione di precarietà. Qualunque modificazione del sistema del reclutamento degli insegnanti, per scuole di ogni ordine e grado, non può che avvenire una volta sanata e risolta la situazione lasciata in sospeso. Principio base a cui si ispira la presente proposta di legge è infatti la valorizzazione del servizio svolto e dell'esperienza acquisita sul campo.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 4 si prevede che la valutazione dei titoli deve avvenire su base omogenea per tutti i candidati. Al comma 2 si inserisce il principio secondo il quale il servizio prestato deve essere comunque valutato più di qualsiasi altro titolo di abilitazione: di fatto questo determina che chi ha insegnato, con abilitazione e possesso di specifico titolo di studio richiesto, su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso non possa essere scavalcato in graduatoria da chi non ha svolto servizio almeno per un periodo di tempo uguale. Di conseguenza si prevede che il servizio sia valutato anche quando svolto durante il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione delle università ma, ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatorie, l'interessato deve optare se far valere il punteggio relativo al servizio svolto o il punteggio relativo al titolo di specializza-

zione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.

L'articolo 5 prevede che siano ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 360. In particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 124 del 1999 prevedeva una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione per docenti non abilitati che avessero almeno trecentosessantasei giorni di insegnamento nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il decreto-legge n. 240 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 360 del 2000, introduceva il 31 marzo 2001 come data ultima per le procedure di integrazione delle graduatorie anche in relazione alla sessione riservata di cui sopra.

L'articolo 6 interviene in materia di insegnanti di sostegno. Un gran numero di insegnanti di sostegno agli alunni in situazione di *handicap* che hanno conseguito titolo di specializzazione per il sostegno in seguito alla frequenza dei corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 1999, non sono in possesso di abilitazione all'insegnamento; tale diploma di specializzazione, se non unito ad una abilitazione in una disciplina specifica, non permette l'accesso alle graduatorie permanenti; la maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (ai sensi della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto l'incarico annuale. Con questo articolo si prevede una sessione riser-

vata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica per coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del citato decreto ministeriale del 24 novembre 1998, e che abbiano prestato servizio presso le scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 interviene in materia di determinazione del numero di immissioni in ruolo prevedendo che i posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole

di altro grado non siano computate nel contingente complessivo; formalmente, infatti, questa nomine appaiono come nuove nomine di ruolo e vengono conteggiate, e quindi scalate, dal numero complessivo di nomine da effettuare, ma è necessario ricordare che a monte della nuova nomina viene comunque liberato un posto che deve essere coperto e quindi questo nuovo posto che si libera deve essere computato nel numero delle nomine da effettuare.

L'articolo 8 vuole permettere alle competenti Commissioni parlamentari di valutare i dati relativi al complesso e articolato mondo della scuola, perseguendo obiettivi di massima trasparenza e accesso ai dati, attraverso l'esame di una relazione presentata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2002, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario calcolato in relazione alla disponibilità di posti di diritto e di fatto, in misura comunque non inferiore all'80 per cento.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è soppresso.

3. La quota di posti vacanti riservati annualmente alla mobilità professionale e territoriale è stabilita di volta in volta dalla contrattazione collettiva, e non può in alcun modo superare il 30 per cento del totale dei posti da assegnare.

ART. 2.

1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché ai posti di istitutore nelle istituzioni educative dello Stato è riconosciuto valore abilitante ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

2. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.

ART. 3.

1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali è valutato in mi-

sura doppia rispetto al servizio prestato presso le scuole paritarie.

2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio prestato presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato nella scuola statale.

3. A titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, è prevista l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

4. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatoria, il servizio prestato in classi di concorso diverse da quella o da quelle per le quali si è in possesso dell'abilitazione è riconosciuto nella percentuale del 50 per cento. Il servizio deve essere stato prestato, in ogni caso, su posti corrispondenti a posti di ruolo.

ART. 4.

1. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.

2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui al-

l'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.

ART. 5.

1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

ART. 6.

1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999 e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra la data di inizio dell'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

ART. 7.

1. I posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di altro grado non sono computati ai fini della fissazione del numero delle nomine di ruolo da effettuare per la copertura del contingente complessivo.

ART. 8.

1. Al fine di consentire una valutazione sulla disponibilità dei posti e sui dati relativi alla scuola in generale, entro il 31 maggio di ogni anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione recante le informazioni relative ai dati sulle disponibilità dell'organico di diritto, sulle immissioni in ruolo, sui pensionamenti, sulle richieste di *part-time*, sulle iscrizioni per ordine e grado su scala provinciale, regionale e nazionale, nonché sulla mobilità professionale e territoriale.

